



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Udine

N [REDACTED]

INFORMAZIONE DI GARANZIA E INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA

– Artt. 369 e 369-bis c.p.p. –
IL PUBBLICO MINISTERO

Visti gli atti del procedimento contro:

[REDACTED] nato il [REDACTED] residente a [REDACTED]

INDAGATO

Art. 365 c.p. perché nella sua qualità di medico di base, in data 31.1.2012 certificava la malattia professionale di [REDACTED] omettendo di trasmettere il referto all'A.G., nonostante il caso presentasse i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (muratore affetto da malattia professionale derivante dalla movimentazione manuale dei carichi)

In [REDACTED]

INFORMA

la persona sottoposta alle indagini di quanto segue:

nel processo penale, la difesa tecnica è obbligatoria per legge;

essendo l'indagato privo di difensore di fiducia, sulla scorta dell'interpello dell'apposito ufficio di cui all'art. 29 c.2 delle norme di att. c.p.p. viene nominato difensore d'ufficio

l'avv. Anna Maria CASSINA del foro di Udine con studio in

PASIAN DI PRATO in via BONAVILLA 8

tel 0432 541579

la persona sottoposta alle indagini ha sempre la facoltà di nominare un difensore di fiducia e in mancanza verrà assistito dal difensore di ufficio sopra nominato

la persona sottoposta alle indagini ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In caso di inadempimento di tale obbligo, si procederà all'esecuzione forzata;

la persona sottoposta alle indagini può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato alle seguenti condizioni:

Qualora l'imputato sia titolare di un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione IRPEF non superiore a Euro 10.628,16 o, nel caso in cui l'imputato conviva con il coniuge o con altri familiari, qualora il reddito complessivo della famiglia non sia superiore a Euro 10.628,16 aumentati di Euro 1.032,91 per ciascuna delle persone conviventi, salvo il caso in cui gli interessi dell'imputato nel presente procedimento siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, egli può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La relativa istanza, sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta nelle forme previste dagli artt. 2 e 5 della L. 30/7/1990 n. 217, modificata dalla L. 29/3/2001 n. 134; alla stessa devono essere allegati i documenti ivi previsti, tra i quali la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del modello 101. La persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti all'albo del distretto della Corte d'Appello.

AVVISA

la persona sottoposta alle indagini che le spettano, in via generale, le seguenti facoltà:

- proporre la dichiarazione di ricsuzione del giudice, nelle ipotesi previste dall'art. 37 c.p.p.;
- chiedere la trasmissione degli atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero (art. 54-quater c.p.p.);
- non rispondere all'interrogatorio, salvo quanto previsto dall'art. 66 c.p.p. (art. 64 c.p.p.);
- nominare non più di due difensori di fiducia (art. 96 c.p.p.);
- togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 99 c.p.p.);
- conferire con il difensore in caso di arresto, fermo o custodia cautelare (art. 104 c.p.p.);
- chiedere, in caso di appartenenza a una minoranza linguistica riconosciuta e nei casi previsti dall'art. 109 c.p.p., di essere interrogato nella madrelingua, con traduzione nella stessa lingua di tutti i successivi atti a lui indirizzati;
- ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di atti, nei casi e con le modalità previste dall'art. 116 c.p.p.;
- presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria (art. 121 c.p.p.);
- in caso di detenzione, presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell'istituto carcerario (art. 123, comma 1, c.p.p.);
- in caso di arresto o detenzione domiciliare, presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 123, comma 2, c.p.p.);

- nel procedimento in camera di consiglio: presentare memorie nella cancelleria del giudice; comparire all'udienza ed essere sentita; in caso di detenzione in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, chiedere di essere sentita dal magistrato di sorveglianza del luogo; ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice (art. 127 c.p.p.);
- fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento, con registrazione di esse nel verbale, e ottenere copia delle dichiarazioni rese (art. 141 c.p.p.);
- farsi assistere gratuitamente da un interprete, in caso di ignoranza della lingua italiana, nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p.;
- ricusare l'interprete, nelle ipotesi previste dall'art. 144 e 145 c.p.p.;
- eleggere domicilio per le notificazioni e comunicare ogni mutamento del domicilio eletto (artt. 161 e 162 c.p.p.);
- chiedere, nei casi previsti dall'art. 175 c.p.p., la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza;
- in caso di perizia: ricusare il perito nominato dal giudice, nelle ipotesi previste dall'art. 223 c.p.p.; nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti, ai sensi dell'art. 225 c.p.p.;
- anche fuori dei casi di perizia, nominare propri consulenti tecnici, in numero non superiore a due (art. 233 c.p.p.);
- in caso di ispezione e di perquisizione, farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p. (artt. 245, 249 e 250 c.p.p.);
- proporre richiesta di riesame contro il decreto di sequestro (art. 257 c.p.p.);
- chiedere al Pubblico Ministero la restituzione delle cose sequestrate, nei casi e con le modalità previste dagli artt. 262 e 263 c.p.p.;
- proporre opposizione contro il decreto del Pubblico Ministero che decide sulla richiesta di restituzione, ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p.;
- chiedere, nei casi previsti dall'art. 269 c.p.p., la distruzione delle registrazioni delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, a tutela della riservatezza;
- rifiutare o accettare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (art. 275-bis c.p.p.);
- chiedere al giudice la revoca o la sostituzione delle misure cautelari personali (art. 299 c.p.p.);
- chiedere il riesame dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva (art. 309 c.p.p.), proporre appello contro le altre ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 c.p.p.) e proporre ricorso per cassazione nei casi previsti dall'art. 311 c.p.p.;
- nel caso di sequestro preventivo: chiedere il riesame del decreto di sequestro (artt. 322 e 324 c.p.p.); proporre appello contro gli altri provvedimenti in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del Pubblico Ministero (art. 322-bis c.p.p.); proporre ricorso per cassazione nei casi previsti dall'art. 325 c.p.p.;
- svolgere, attraverso il difensore, le investigazioni difensive (art. 327-bis e artt. 391-bis e segg. c.p.p.);
- ottenere dal Pubblico Ministero la comunicazione dell'iscrizione esistente nel registro delle notizie di reato, nei casi previsti dall'art. 335 c.p.p.;
- chiedere il riesame del decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro (art. 355 e 324 c.p.p.);
- nel caso di accertamento tecnico non ripetibile disposto dal Pubblico Ministero: nominare consulenti tecnici e formulare riserva di promuovere incidente probatorio (art. 360 c.p.p.);
- presentarsi al Pubblico Ministero per rendere dichiarazioni (art. 374 c.p.p.);
- in caso di arresto o di fermo, comparire all'udienza di convalida, ai sensi dell'art. 391 c.p.p.;
- chiedere l'incidente probatorio, nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p.;
- in caso di richiesta di incidente probatorio proposta dal Pubblico Ministero o da altro indagato: presentare deduzioni, depositare cose, produrre documenti e indicare altri fatti che devono costituire oggetto della prova, nel termine di due giorni dalla notificazione della richiesta; nonché prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate, ai sensi dell'art. 396 c.p.p.;
- assistere all'incidente probatorio quando si debba esaminare un testimone o un'altra persona e, negli altri casi, previa autorizzazione del giudice (art. 401, comma 3, c.p.p.);
- in caso di richiesta del Pubblico Ministero di proroga del termine di durata delle indagini preliminari: presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione della richiesta e partecipare all'udienza in camera di consiglio (art. 406 c.p.p.);
- in caso di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero: partecipare all'udienza in camera di consiglio eventualmente fissata dal giudice ai sensi dell'art. 409 c.p.p.;
- chiedere al Procuratore Generale l'avocazione delle indagini (artt. 412 e 413 c.p.p.);
- in caso di avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), esercitare le facoltà indicate nell'avviso stesso;
- formulare richiesta di applicazione della pena, ai sensi degli artt. 444 e 447 c.p.p.;
- formulare richiesta di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis c.p. e 141 disp. att. c.p.p..

Udine, 22.11.2012

CON CARABINIERI FRATELLI VENEZIA GIULIA
SCARLONE DI MARRIGNACCO

UFFICIO IL PROTECTORATO DI MARRIGNACCO (UD)
G. D'AMMIRATO AG. AUTODE M. SE DEL
12/2012 NELLE MANI DI [REDACTED] DA
SE DE NOTIFICANTE APP. S. GIULIANO PAOLO.

Il Pubblico Ministero
Maria Caterina Pace

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine
Sezione di Polizia Giudiziaria
CARABINIERI

N. [REDACTED] CC.

**INVITO AL DIFENSORE DI INTERROGATORIO DI PERSONA SOTTOPOSTA AD
INDAGINI**

-artt. 64 – 65 – 161 – 364 – 370 e 375 c.p.p.-

Lo scrivente, in ottemperanza alla delega indagini per l'interrogatorio n. [REDACTED] N.R. datata 22.11.2012, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa PACE Maria Caterina, in relazione agli atti del procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. della suindicata Autorità Giudiziaria, nei confronti di:

- [REDACTED], nato ad [REDACTED], residente a [REDACTED] (UD), [REDACTED]

in ordine al reato p. e p. dall'art. 365 c.p., perché nella sua qualità di medico di base, in data 31.01.2012 certificava la malattia professionale di [REDACTED] omettendo di trasmettere il referto all'A.G., nonostante il caso presentasse i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio (muratore affetto da malattia professionale derivante dalla movimentazione manuale dei carichi). In [REDACTED] il [REDACTED]

INVITA

L'Avv. **CASSINA Anna Maria**, del Foro di Udine, con studio in Pasian di Prato (UD), via Bonavilla n.8 (tel. 0432/541579 -0432/410812 e fax 0432/405410), a presenziare quale difensore nominato d'ufficio all'interrogatorio dell'indagato [REDACTED], sopra generalizzato, che si terrà il giorno **28.12.2012, alle ore 11.00**, in Udine via Lovaria n.8, Procura della Repubblica, presso gli uffici di questa Sezione di P.G. -Carabinieri-, primo piano stanza A-3 -tel. 0432/517677-.

Udine, 28 novembre 2012.

L'ADDETTO

(Mar. A.s. UPS Giovanni Caturano)

Qualora la S.V. avesse legittimo impedimento a presentarsi potrà contattarmi al numero telefonico 0432/517677 per concordare un nuovo appuntamento.

Il 29 / 11 / 2012 alle ore 10.20 in PASIAN DI PRATO

il sottoscritto M. S. A. Facchin ha notificato il presente invito a
ARTICOLO D'IMPEDIMENTO - mediante consegna di copia.

La parte

Il notificatore

[Signature]